



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

PROCEDURA DI ACQUIZIONE IN ECONOMIA
A COTTIMO FIDUCIARIO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ELIO LIQUIDO IN DEWARS, DI DURATA TRIENNALE,
DA CONSEGNARE
ALL’ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI – SEDE DI TRIESTE -
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

C.I.G. 0504566D05

Capitolato tecnico



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

Articolo 1 – Oggetto della procedura

La procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di Elio liquido in dewars, di durata triennale, le cui specifiche sono stabilite all'articolo 4 del presente Capitolato, da consegnare all'Istituto Officina dei Materiali – sede di Trieste - del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito per brevità denominato anche "CNR-IOM").

Articolo 2 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata triennale, con decorrenza 1° Settembre 2010 e termine 31 Agosto 2013, con esclusione del tacito rinnovo.

Articolo 3 – Termini e luogo di consegna

La consegna dei dewars dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro dell'ordinativo da parte del CNR-IOM mediante fax e/o posta elettronica. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, specificando la data di consegna.

Il luogo di consegna dei dewars è il CNR-IOM, Laboratorio TASC, c/o Area Science Park, Basovizza, S.S. 14, Km. 163.5, 34149 Trieste.

Articolo 4 – Specifiche tecniche e quantitativi

L'aggiudicatario dovrà garantire:

a) la fornitura di elio liquido in dewars per una quantità presunta triennale media di 9.000 litri. L'elio sarà fornito ad elevata purezza secondo le seguenti specifiche:

- Prodotto: Elio liquido (He2)
- Purezza minima: $> 0 = 99,998\%$
- Campo di applicazione: Criogenia;

b) il trasporto e la consegna dell'elio liquido presso il CNR-IOM, in dewars da 60 litri e/o 100 litri e/o 250 litri e/o 500 litri, in conformità alle esigenze che verranno di volta in volta richieste dal CNR-IOM. I sopra



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

citati "dewars" dovranno rispondere a tutte le disposizioni vigenti, leggi e decreti nazionali e norme di riferimento.

Il quantitativo presunto medio sopra indicato deve ritenersi meramente indicativo e potrà variare, in più o in meno, in relazione alle effettive esigenze del CNR-IOM, senza che per ciò l'aggiudicatario abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo a riguardo. La fornitura dovrà pertanto essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

Articolo 5 - Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari a Eur 7,50 (sette virgola cinquanta) per ogni litro di prodotto, al netto dell'IVA. L'importo di cui sopra è onnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura, ivi incluso il costo di trasporto e consegna dei dewars. A mero titolo esemplificativo si presume un utilizzo medio, nel triennio, di n. 6 dewars da 250 litri, n. 66 dewars da 100 litri nonché n. 15 dewars da 60 litri. Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata triennale del contratto.

Saranno escluse le offerte economiche che comportino un importo **uguale o superiore** a quello sopra indicato.

Articolo 6 - Verifiche sulle specifiche

Il CNR-IOM si riserva la facoltà di svolgere in qualsiasi momento verifiche su campioni dell'elio liquido fornito mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'articolo 4 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a Eur 0,08 per ogni litro della partita oggetto del controllo, fermo restando l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di provvedere alla sua immediata sostituzione. Resta ferma la facoltà per il CNR-IOM di



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

rescindere il contratto, "ipso facto" e "de jure", in danno dell'aggiudicatario qualora il prodotto somministrato dovesse causare danni alle apparecchiature scientifiche. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'oggetto della gara nel caso in cui l'affidatario trascurasse gli adempimenti contrattuali. Le penalità e le maggiori spese dell'oggetto della gara eseguite in danno dell'affidatario saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso o in difetto della cauzione depositata che dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo valore originario.

Articolo 7 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli ordinativi stabiliti all'articolo 3 del presente Capitolato, l'aggiudicatario, per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari al cinque per cento dell'importo dell'ordinativo. In caso di recidiva delle inadempienze sopra indicate, il CNR-IOM avrà la facoltà di applicare a carico dell'aggiudicatario ulteriori penali di entità variabili dal sei al venti per cento degli ordinativi. L'applicazione delle penali di cui sopra, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dal CNR-IOM a causa dei ritardi. Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dal CNR-IOM in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall'aggiudicatario, o, in difetto, eseguite in danno all'aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso, o in difetto della cauzione depositata che dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo valore originario. Le penalità stabilite non pregiudicano dall'eventuale azione per la rescissione del contratto, "ipso facto" e "de jure", in danno dell'aggiudicatario.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

Articolo 8 - Sciopero aziendale

Ad integrazione di quanto previsto ai precedenti articoli, si precisa che costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, motivo di applicazione delle penali ivi previste, anche la mancata consegna nei termini stabiliti dovuta a sciopero aziendale.

Articolo 9 - Pagamento

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo a fronte della presentazione di fattura, subordinatamente alla verifica delle specifiche del prodotto fornito.

Articolo 10 - Responsabilità

L'aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura. L'aggiudicatario si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale.

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa

Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

contratto (art. 1454), il CNR-IOM potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 12 – Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 13 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Trieste, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile.